



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 15/12/2025

ORIGINALE

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2026.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:45 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione ordinaria in modalità mista in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPINA ALDO	x		CAMPANA ANNA	x	
ALFIERI GIULIA	x		GRANDI SIMONE		
PETA SALVATORE	x		AZZOLINI TIZIANA	x	
MAESTRI EUGENIO	x		VAROLI UMBERTO	x	
TEDESCHI ANNA			MANNIELLO MARCO		
VIGNALI NORBERTO	x		VENTURINI MARIA PAOLA	x	
MARIANI PIETRO	x				

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Pietro Mariani nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21:05 il Presidente del Consiglio Pietro Mariani dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale.

A seguito dell'appello sono presenti 10 consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Pietro Mariani, ravvisata la necessità, propone l'anticipazione del punto 2 all'Ordine del Giorno al punto 1 e la posticipazione del punto 1 all'Ordine del Giorno all'ultimo punto, senza opposizioni da parte dei Consiglieri.

Dato atto che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda al file audio allegato alla presente delibera pubblicato sul sito internet del Comune;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTI in particolare i commi 3 e 3-bis, art. 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012

di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha dato la possibilità, a decorrere dal 2012, di introdurre nuove aliquote per l'addizionale comunale all'Irpef;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

VISTI:

- la propria deliberazione n. 6 del 1 febbraio 2007 con la quale si approvava il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con propria deliberazione n. 57 del 20 Dicembre 2011;
- la propria deliberazione n. 45 del 16.12.2024 con la quale sono state fissate le aliquote dell'addizionale Irpef per il 2025;

DATO ATTO che questo Comune per l'esercizio 2025 ha applicato un'aliquota dell'addizionale IRPEF pari allo 0,80%, con soglia di esenzione a Euro 10.000,00;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026/2028 confermare l'attuale misura dell'addizionale IRPEF;

CONSIDERATO che l'emanazione del terzo Decreto di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ha modificato il par. 3.7.5 del principio contabile concernente la modalità di accertamento delle entrate tributarie prevedendo l'accertamento del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF per cassa prendendo come riferimento per il 2025 l'incasso del 2023;

TENUTO CONTO delle modalità di versamento dell'imposta: (ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge n. 296/2006) in base alle quali l'addizionale comunale è versata in acconto nell'anno di riferimento ed a saldo nell'anno successivo e considerato che l'acconto è fissato nella misura del 30% dell'imposta ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote di riferimento ne deriva che la quota più rilevante del gettito dell'addizionale relativa al 2023 è incassata nell'esercizio 2024 e non se ne conosce ancora l'entità definitiva;

RITENUTO pertanto opportuno per la determinazione del gettito atteso per il 2026 utilizzare il criterio di cassa considerando gli incassi in c/competenza 2025 e gli incassi registrati nel 2025 in c/residui 2024 rilevando che il calcolo determina un gettito presunto di Euro 900.000,00;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.1 (Venturini), contrari n.2 (Azzolini e Varoli) espressi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni in premessa citate, per l'esercizio 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura unica dello 0,8%, stimando un gettito complessivo di euro 900.000,00;
2. **DI CONFERMARE** altresì che non si farà luogo all'applicazione dell'addizionale per il reddito imponibile fino a € 10.000,00, considerando tale importo la soglia per l'esenzione di cui all'art. 1 comma 3 bis del D. L.vo 360/1998, dando atto che "la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";
3. **DI CONFERMARE** altresì i contenuti del regolamento istitutivo dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con propria deliberazione n. 6 del 1 Febbraio 2007 e successivamente modificata con propria deliberazione n. 57 del 20 Dicembre 2011;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. **DI DARE** seguito agli adempimenti previsti in tema di trasparenza dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i;

DELIBERA altresì con separata votazione, attesa l'urgenza di provvedere, *con voti favorevoli n.7 , astenuti n.1 (Venturini), contrari n.2 (Azzolini e Varoli) espressi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti*, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pietro Mariani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renata Greco